

XIX legislatura

**A.S. 674:**

**“Interventi a sostegno della  
competitività dei capitali”**

nota di lettura

Maggio 2023

n. 56



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 674: “Interventi a sostegno della competitività dei capitali”». NL56, maggio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Capo I Semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali... 1	
Articoli 1-2 ( <i>Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione (Art. 1); Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate (Art. 2)</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Dematerializzazione delle quote di PMI</i> ) .....	2
Articoli 4-11 ( <i>Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (Art. 4); Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (Art. 5); Disposizioni in materia di flottante (Art. 6); Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (Art. 7); Misure a favore degli aumenti di capitale (Art. 8); Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione (Art. 9); Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore (Art.10); Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo (Art. 11)</i> ) .....	5
Articoli 12-16 ( <i>Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate (Art. 12); Disposizioni in materia di voto plurimo (Art. 13); Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Art.14); Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite (Art. 15); Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea (Art. 16)</i> ).....	9
Capo II Disciplina delle autorità nazionali di vigilanza .....	11
Articolo 17 ( <i>Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno</i> ).....	11
Articoli 18-20 ( <i>Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Art. 18); Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati (Art. 19); Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob (Art. 20)</i> ) .....	12
Capo III Misure di promozione dell'inclusione finanziaria .....	16
Articoli 21 ( <i>Misure in materia di educazione finanziaria</i> ) .....	16
Capo IV Modifiche alla disciplina del patrimonio destinato.....	18
Articolo 22 ( <i>Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato</i> ) .....	18
Capo V Disposizioni finanziarie.....	20
Articolo 23 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	20



**CAPO I**  
**SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ACCESSO E REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI**  
**DI CAPITALI**

**Articoli 1-2**

***(Tecniche alternative per l'ammissione a negoziazione (Art. 1); Estensione della definizione della categoria di PMI emittenti azioni quotate (Art. 2))***

L'articolo 1 amplia i casi di esenzione dalla disciplina prevista per l'offerta "fuori sede", estendendola anche all'offerta di strumenti finanziari di propria emissione per importi superiori o uguali a 250.000 euro e alle offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF - sistemi multilaterali di negoziazione. A tal fine, il comma 1 integra il comma 2 dell'articolo 30 del Capo VI (*Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari*) del T.U.F.

L'articolo 2 è volto a modificare la definizione di PMI ai fini della regolamentazione finanziaria, portando a 1 miliardo di euro la soglia di capitalizzazione massima prevista (rispetto all'attuale soglia di 500 milioni di euro di capitalizzazione che qualifica una impresa emittente quote azionarie come PMI). A tal fine, aggiorna il comma 1, dell'articolo 1 lettera w-*quater* del TUF.

**La RT** evidenzia che l'articolo 1 amplia le esenzioni dalla disciplina della offerta fuori sede ai casi di auto-collocamento per i quali non sussiste un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore.

A tal fine, si esentano dalla disciplina dell'offerta fuori sede le operazioni di sottoscrizione per importi superiori o uguali a 250.000 euro (la stessa soglia prevista per il collocamento degli strumenti di debito chirografario di secondo livello, c.d. *senior non preferred*), nonché per quelle effettuate da emittenti quotati su mercati regolamentati o MTF a prescindere dall'importo della singola sottoscrizione, tenuto conto degli obblighi di trasparenza cui sono soggetti, fermo restando che i collocamenti legati alla ammissione alle negoziazioni, debbono comunque passare attraverso un intermediario ai fini di verifica dell'integrità del flottante.

Garantisce che all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 2 conferma che la disposizione intende modificare la definizione di PMI, ai fini della regolamentazione finanziaria. Rileva che la norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non incide sul vigente quadro normativo, anche di natura fiscale, riguardante le PMI. Invero le disposizioni fiscali che come beneficiari, anche indirettamente, PMI, fanno riferimento alla nozione di PMI rilevante al fine della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato di cui alla raccomandazione 2003/361/CE. Ai sensi dell'art. 2 della citata raccomandazione 2003/361/CE, la categoria delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non

supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Pertanto, assicura che l'innalzamento del livello di capitalizzazione previsto dal TUF per tali categorie di imprese non è suscettibile di determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, sull'articolo 1, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi richiamate - per cui, peraltro, non si configurano adempimenti e/o attività immediatamente a carico di Amministrazioni pubbliche - non ci sono osservazioni.

Parimenti, sull'articolo 2, ritenuto il carattere chiaramente ordinamentale e definitorio delle disposizioni ivi previste, nulla da osservare.

### **Articolo 3** ***(Dematerializzazione delle quote di PMI)***

La disposizione aggiorna *in primis* l'articolo 26 (*Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio*) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), laddove, dopo il comma 2, sono introdotti i commi *2-bis- 2-quater*.

Il comma *2-bis* stabilisce che le quote appartenenti alle categorie del comma 2, aventi eguale valore e conferenti uguali diritti, delle società di cui al medesimo comma, possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo *83-bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma *2-ter* prevede che alle quote emesse in forma scritturale ai sensi del comma *2-bis* si applica la disciplina di cui alla Sezione I, del Capo IV, del Titolo *II-bis*, della Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma *2-quater* dispone che per le società di cui al comma 2 che si avvalgano della disciplina del comma *2-bis* è obbligatorio tenere il libro dei soci. Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale, devono essere indicati nel libro soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci. Per le quote emesse in forma scritturale, la società è tenuta ad aggiornare il libro soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall'articolo *83-undecies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le risultanze del libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

Il comma 2 integra il comma 2 dell'articolo *100-ter* (*Offerte di crowdfunding*) del TUF, inserendo, dopo le parole «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» le seguenti «nonché, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma *2-bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazione, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221».

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede varie misure volte a permettere e a disciplinare la dematerializzazione delle quote di PMI.

In particolare, modifica l'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante l'introduzione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*. Segnatamente, il nuovo comma *2-bis* consente l'emissione in forma scritturale delle quote standardizzate di PMI-s.r.l., consentendo di accedere, su base volontaria, al regime di dematerializzazione previsto dall'articolo *83-bis* del TUF, in alternativa ai regimi stabiliti dall'articolo 2470 del Codice civile e dall'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al regime speciale di cui all'articolo *100-ter*, comma *2-bis*, del TUF, e di ridurre di conseguenza i costi e gli oneri amministrativi legati all'emissione e al trasferimento delle quote di tale tipologia di società specie laddove decidano di approcciare il mercato dei capitali.

Il nuovo comma *2-ter* specifica che l'emissione in forma scritturale determina l'applicazione della disciplina di cui alla sezione I, del capo IV, del titolo *II-bis*, della parte III del TUF in materia di "*Gestione accentrata in regime di dematerializzazione*". Invero, una volta che la quota di PMI-s.r.l. standardizzata fa ingresso nel sistema di gestione accentrata, essa deve necessariamente essere trattata allo stesso modo in cui sono gestiti gli altri strumenti finanziari immessi nel sistema. Ciò non solo nella prospettiva della circolazione e della legittimazione all'esercizio dei diritti, ma anche in quella della costituzione dei vincoli e della disciplina della tutela degli acquisti. Ne consegue, l'applicabilità della intera disciplina della gestione accentrata alle quote in discorso.

Il nuovo comma *2-quater* prevede l'obbligo di tenuta del libro soci per le società che si avvalgono del nuovo regime di circolazione.

Infine, si modifica l'articolo *100-ter*, comma 2, del TUF aggiungendo un periodo al fine di specificare per le quote standardizzate di PMI- s.r.l. che il regime di circolazione ivi previsto si pone come alternativo non solo nei confronti dei regimi di circolazione attualmente richiamati dalla norma, ma anche rispetto al regime di circolazione in gestione accentrata.

Ai fini della quantificazione degli oneri, la RT precisa che oggi l'atto di trasferimento di quote di s.r.l. è soggetto all'assolvimento dell'imposta di registro in termine fisso, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 euro e all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 32 euro. Inoltre, il deposito dell'atto presso il registro delle imprese è assoggettato al pagamento dei diritti di segreteria e sconta l'imposta di bollo di € 65,00.

Attualmente, l'Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sistema Entratel, al termine della registrazione dell'atto restituisce al professionista un file digitale e tale file rappresenta l'atto registrato.

Al fine di valutare l'eventuale perdita di gettito, sono stati elaborati i dati provenienti dagli archivi del Registro individuando i negozi relativi alle compravendite di quote (codice negozio 1114), delle s.r.l. (natura giuridica 2).

Sono stati individuati circa 11.000 negozi per un valore totale di imposta di registro e di bollo di 2,5 milioni di euro su base annua.

Codice tributo	Tributo	2021
9802	Imposta di bollo	139.890
9814	Imposta di registro	2.387.190

Considerando anche la tassazione in termini di imposta di bollo sul deposito dell'atto, la perdita "massima" è quantificabile in 3,3 mln di euro su base annua.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che, relativamente al nuovo comma 2-bis del TUF, la RT associa alle disposizioni integrative in esame volte ad una semplificazione delle procedure negoziali relative al trasferimento delle quote societarie di Srl, e non più soggette ad obblighi dichiarativi (e connessa imposta di registro) né ad imposta di bollo, una stima di perdita di gettito riferibile ai due tributi ad oggi interessati dal relativo prelievo in misura fissa.

A tal fine, va in *primis* segnalato che la RT indica il numero degli atti negoziali che stima interessati dalla semplificazione, senza tuttavia fornire ulteriori elementi circa i criteri e i metodi considerati a tal fine, né in merito alla determinazione di tale ambito applicativo, né circa i criteri che hanno determinato una stima prudenziale di oneri pari a 3,3 milioni di euro annui, a fronte di una stima certificata di 2,4 milioni di euro.

Sul punto, richiamando il comma 3, terzo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, al fine di verificarne la prudenzialità, andrebbero pertanto richieste delucidazioni in merito alle ipotesi considerate nella stima del numero di atti negoziali non più soggetti a prelievo fiscale per effetto della disposizione semplificativa in esame, fornendo indicazioni circa le fonti documentali pubbliche la cui consultazione renda possibile uno scrutinio riguardo alla congruità dei dati utilizzati. Andrebbero pertanto richieste le serie numeriche degli atti negoziali assoggettati a registrazione negli ultimi anni (almeno 5 esercizi), specificamente in relazione alle transazioni relative ad atti inerenti al trasferimento di quote societarie di Srl, al fine di consentire una prima valutazione del grado di prudenzialità della stima di perdita di gettito indicata a regime dal 2023, correlata al numero di atti negoziali non più soggetti ad obblighi di pubblicità e all'imposta di bollo.

Quanto ai parametri a "valore" ivi considerati, non ci sono osservazioni.

Si segnala infine che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, si rinvia al comma 1 dell'articolo 23.

## Articoli 4-11

*(Riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi (Art. 4); Estensione alle società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (Art. 5); Disposizioni in materia di flottante (Art. 6); Modifica in materia di sottoscrizioni di obbligazioni emesse da società per azioni e di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata (Art. 7); Misure a favore degli aumenti di capitale (Art. 8); Semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione (Art. 9); Modifiche alla disciplina di approvazione del prospetto e della responsabilità del collocatore (Art.10); Abrogazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni effettuate dagli azionisti di controllo (Art. 11))*

L'articolo 4 riforma la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, i quali riguardano le imprese che intendono aprirsi al mercato dei capitali. Si sopprimono obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

L'articolo 5 introduce, per le società aventi azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione – MTF, la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. A tal fine, aggiorna il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

L'articolo 6 prevede la soppressione della possibilità, ad oggi riconosciuta alla Consob, di aumentare il "flottante" nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. In tal senso, la disposizione aggiorna il comma 1 dell'articolo 112 del T.U.F.

L'articolo 7 introduce alcune modifiche a due articoli del codice civile al fine di far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni (lettera a) e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata (lettera b). A tal fine, modifica il quinto comma dell'articolo 2412 e l'articolo 2483.

L'articolo 8 ripropone alcune misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, disponendo, fino al 30 aprile 2025, che in sede di assemblea sia possibile derogare dal quorum dei due terzi previsto per gli aumenti di capitale, a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale<sup>1</sup>. Il comma 2 specifica che alla deliberazione di cui al comma 1, si applica il quorum della maggioranza del capitale presente in assemblea, anche se lo statuto dovesse prevedere maggioranze più elevate. Il comma 3 prevede fino al 30 aprile 2025 la possibilità, per le società quotate o le cui azioni sono negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, anche in assenza di una espressa previsione statutaria, di deliberare aumenti di capitale, con nuovi conferimenti, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice civile, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.

L'articolo 9 è volto a introdurre una serie di semplificazioni delle procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione. In particolare, viene soppressa la possibilità riconosciuta alla Consob di regolare con propri regolamenti i requisiti di alcune società in quotazione; di sospendere per un tempo limitato le decisioni di ammissione.

---

<sup>1</sup> Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: alla lettera a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; alla lettera b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori).

L'articolo 10, alle lettere a) e b), introduce disposizioni volte a chiarire i termini di decorrenza per l'approvazione del prospetto e a modificare il regime di responsabilità del collocatore. A tal fine, la norma aggiorna l'articolo 94 del T.U.F..

L'articolo 11 sopprime infine l'obbligo di segnalazione alla Consob delle operazioni effettuate da parte degli azionisti di controllo. A tal fine, abroga il comma 7 dell'articolo 114 del T.U.F. recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico, che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

**La RT** conferma sull'articolo 4 che le norme ivi previste propongono una riforma dell'intera disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi.

Tali norme prevedono la soppressione di una serie di obblighi che, a oggi, accomunano le società con titoli diffusi a quelle i cui titoli sono quotati in mercati regolamentati, ritenendo per le prime sufficienti le tutele e i presidi derivanti dalla quotazione su di un MTF.

Per quanto riguarda la disciplina generale prevista dal Codice civile, si eliminano le società diffuse dall'ambito di applicazione di alcune norme su cui è intervenuta l'armonizzazione europea, come quella relativa alle operazioni con parti correlate (articolo 2391-*bis*), e si estende agli emittenti MTF la disciplina in tema di patti parasociali di cui all'articolo 2341-*bis*, del Codice civile, la disciplina in tema di azioni proprie (limite acquisto 20 per cento del capitale e computo in *quorum* costitutivo ex articoli 2357, primo comma e 2357-*ter*, del Codice civile).

Assicura che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 5, ribadisce che la disposizione prevede l'introduzione per le società aventi azioni negoziate su MTF della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato.

Certifica che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 6 conferma che la disposizione prevede la soppressione della possibilità per Consob di aumentare il flottante nelle ipotesi in cui un soggetto che detiene una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, sia tenuto a ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Conferma che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 7 ribadisce che la norma contiene modifiche legislative volte a incentivare la sottoscrizione di titoli di debito da parte di investitori professionali.

Evidenzia che le modifiche agli articoli 2412 e 2483 del Codice civile sono finalizzate ad agevolare l'emissione di titoli di debito da parte delle società di capitale non quotate in mercati regolamentati.

Nel dettaglio, segnala che il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del Codice civile. Tale intervento comporta che agli investitori professionali così come individuati dalla Consob (le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario); i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui sopra; le fondazioni bancarie; le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni relative a strumenti finanziari espressamente dichiarate per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente) non si applichino le limitazioni di cui ai primi due commi dell'articolo 2412 del Codice civile.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 2483 del Codice civile comportando che qualora la sottoscrizione di titoli di debito e la successiva circolazione sia riservata a investitori professionali non venga più a sussistere l'obbligo di interposizione, con finalità di garanzia della solvibilità, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale.

Certifica che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, afferma che la disposizione ivi prevista ripropone - per un periodo di due anni - le misure già introdotte fino al 30 giugno 2021 con l'articolo 44 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare, introduce, per un periodo sperimentale di due anni, *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali. Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10 per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

Assicura che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Venendo all'articolo 9, la RT conferma che il dispositivo contiene misure che semplificano le procedure di ammissione alla negoziazione, anche attraverso

l'eliminazione di particolari requisiti per la quotazione e, che ampliano la definizione di PMI emittenti azioni quotate. A tal fine, vengono modificati gli articoli 66-*bis* e 66-*ter* del TUF.

Certifica che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 10 evidenzia che la disposizione chiarisce che i termini per l'approvazione del prospetto decorrono dalla data di presentazione della bozza di prospetto come previsto dalla disciplina europea in materia. Inoltre, modifica il regime di responsabilità del collocatore.

La modifica all'approvazione del prospetto risponde, quindi, alla finalità di ridurre l'incertezza interpretativa in ordine al momento a partire dal quale decorrono i termini per l'approvazione del prospetto, che viene così a coincidere con la data di presentazione del progetto di prospetto e non già nel momento in cui l'Autorità ritiene l'istanza completa.

Con riferimento all'abrogazione della norma recante la disciplina di responsabilità del collocatore, figura introdotta nel 2007 nell'ordinamento italiano e non prevista dalla regolamentazione europea (articolo 11, del regolamento (UE) 2017/1129 cd. regolamento prospetto), precisa che tale disciplina, senza pregiudicare la tutela degli investitori, trova compiuta regolamentazione nelle disposizioni di seguito riportate, tenuto conto:

- a) dei doveri già previsti dall'articolo 95, comma 2, del TUF a carico dell'emittente, dell'offerente e degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonché di coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti; e di cui all'articolo 34-*sexies*, del regolamento Consob n. 11971/1999;
- b) dei doveri dei distributori ai sensi dell'articolo 21 del TUF e dell'articolo 34-*decies* del regolamento Consob n. 11971/1999;
- c) delle disposizioni in tema di abusi di mercato volte a limitare fenomeni di *underpricing* pre-IPO;
- d) della limitata concorrenza in tale segmento di mercato.

Certifica che le disposizioni dell'articolo hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sull'articolo 11 conferma che la disposizione ivi prevista abroga il comma 7 dell'articolo 114 del TUF, recante la disciplina in tema di comunicazioni al pubblico, che impone ai soggetti che detengono azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, l'obbligo di comunicare alla Consob le operazioni da loro effettuate anche per interposta persona.

Assicura che le disposizioni dell'articolo rivestono natura ordinamentale, con chiara valenza semplificatoria e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in generale, convenendo con la RT in merito al tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ci sono osservazioni.

Quanto all'articolo 5, ritenuto che la disciplina della redazione del bilancio delle imprese ai fini fiscali (IRES) è regolata da specifiche disposizioni a sè stanti contenute nel T.U.I.R, indipendentemente dei criteri di valutazione redazionale delle appostazioni di bilancio considerate nella redazione del documento ai fini civilistici, nulla da osservare.

### **Articoli 12-16**

***(Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate (Art. 12); Disposizioni in materia di voto plurimo (Art. 13); Disposizioni in materia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Art.14); Semplificazione del regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite (Art. 15); Semplificazione delle modalità di rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto in assemblea (Art. 16)***

L'articolo 12 consente, ove sia contemplato nello statuto societario, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre domande è esercitato unicamente prima dell'assemblea.

L'articolo 13 incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 14 novella l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numero 1, del TUF, estendendo agli Enti previdenziali privati e privatizzati la qualifica di controparti "qualificate" ai fini della prestazione dei servizi di investimento<sup>2</sup>.

L'articolo 15 prevede misure volte a semplificare la disciplina delle Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna (c.d. eterogestite). Si modificano le disposizioni del TUF applicabili alle Sicav e Sicaf eterogestite al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in luogo di una singola assemblea.

**La RT** evidenzia sull'articolo 12 che la norma ivi prevista consente, ove previsto dallo statuto, lo svolgimento dell'assemblea delle società quotate esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

La disposizione rende, di fatto, permanente quanto già previsto dall'articolo 106, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e rubricato "*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di*

---

<sup>2</sup> Le controparti qualificate rappresentano clienti con i quali l'intermediario che presta i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, e/o negoziazione per conto proprio, e/o ricezione e trasmissione di ordini, può determinare o concludere operazioni senza essere tenuto - salvo un diverso accordo con il cliente - all'osservanza degli obblighi di cui alla direttiva MiFID II (*Markets in financial instruments directive* (2004/39/EC)).

*società*", la cui efficacia cesserà il 31 luglio 2023. Il citato articolo ha previsto che le società quotate possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponesse diversamente; inoltre, la medesima disposizione consente alle società di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potevano essere conferite deleghe o *sub-deleghe* ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 13 riferisce che la norma modifica l'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del Codice civile prevedendo un limite massimo di dieci voti (anziché gli attuali tre) per evitare che la minoranza possa imporre il proprio potere decisionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 14, riferisce che la modifica aggiorna l'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), n. 1, del TUF, estendendo agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 della qualifica di controparti qualificate ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 15 evidenzia che ivi si modificano le disposizioni del TUF (in particolare l'articolo 38) applicabili alle Sicav e Sicaf in gestione esterna (c.d. eterogestite) al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina applicabile a questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 16 certifica che la norma modifica l'articolo 24, comma 1, lettera c), del TUF prevedendo la possibilità di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, eliminando qualsiasi riferimento alla procura in forma scritta valida per una sola assemblea.

La disposizione ha natura ordinamentale e, comunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, in considerazione della natura meramente ordinamentale delle disposizioni ivi previste per cui la RT assicura che dalle medesime non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Sulla modificazione di cui all'articolo 14, ricordato che gli Enti relativi alle Casse previdenziali degli ordini professionali, privatizzati nel 1994, sono comunque da ritenersi Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale (SEC2010), in quanto ricompresi nel relativo elenco pubblicato dall'ISTAT, essendo comunque correlati alla gestione di forme di assicurazione generale obbligatoria per i professionisti del settore, andrebbero richiesti opportuni elementi informativi in merito ai possibili riflessi sull'equilibrio economico finanziario delle relative gestioni che l'operatività in veste di controparti qualificate potrebbe conseguire dalla assunzione di rischi nella gestione attiva del patrimonio degli assicurati.

## **CAPO II**

### **DISCIPLINA DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA**

#### **Articolo 17**

*(Modifiche alla disciplina di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con riferimento al risarcimento del danno)*

L'articolo riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. A tal fine, si introduce un nuovo comma *6-ter* all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni in materia di risarcimento del danno per omessa vigilanza. In particolare, la norma inserita prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma *6-bis*, chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP e Autorità garante della concorrenza e del mercato), possa agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa. Si rammenta che il richiamato comma *6-bis* prevede che nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 dell'articolo e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi, nonché i loro dipendenti, rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

**La RT** evidenzia che la disposizione introduce un nuovo comma *6-ter* all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale in coerenza con una giurisprudenza consolidata in materia è volto a specificare la risarcibilità del danno conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti.

All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, si ricorda preliminarmente che in occasione dell’inserimento nell’articolo 24 della legge n. 262/2005 del comma 6-*bis*, la RT allegata allo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere non analizzava la modifica<sup>3</sup>.

Si ricorda inoltre che delle autorità citate solo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è da ritenersi “Amministrazione pubblica” ai fini di contabilità nazionale (SEC 2020). Tuttavia, la quasi totalità delle entrate dell’Autorità è costituita dal versamento dei contributi agli oneri di funzionamento a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro e non sono previsti contributi a carico dello Stato.

In ogni caso, posto che la nuova norma è specificativa di quella previgente sarebbe utile acquisire una valutazione su eventuali cambiamenti nell’appostazione di risorse in bilancio a fondo rischi, ovvero alla stipula di polizze assicurative, alla luce della modifica normativa in esame<sup>4</sup>. A tale proposito, occorre segnalare che mentre il vigente comma 6-*bis* stabilisce la responsabilità civile per danni sia per le Autorità che per i componenti dei loro organi nonché per i loro dipendenti, il nuovo comma 6-*ter* fa riferimento soltanto alle Autorità, escludendo implicitamente i componenti degli organi e i dipendenti. Andrebbe allora valutato se la modifica non possa portare la giurisprudenza ad interpretare in modo più estensivo la responsabilità risarcitoria di tali soggetti considerato che il legislatore è intervenuto a specificare soltanto per le Autorità che si tratta dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell’Autorità.

### **Articoli 18-20**

***(Modifiche alla disciplina delle incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Art. 18); Poteri di contrasto dell'attività pubblicitaria riferibile a soggetti non autorizzati (Art. 19); Modifiche ai poteri sanzionatori di Consob (Art. 20))***

L’articolo 18 reca norme relative alla disciplina delle regole che disciplinano le restrizioni all’uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, e contribuiscono a rafforzare l’indipendenza delle autorità della Consob, della Banca d’Italia e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell’industria nelle attività di supervisione.

L’articolo 19 attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all’attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell’avvenuta adesione alle

---

<sup>3</sup> La relazione illustrativa invece affermava che tale modifica appariva necessaria per allinearsi agli standard internazionali, come rilevato dal Fondo monetario internazionale in esito alle verifiche condotte sui sistemi di vigilanza nel nostro Paese. Cfr. XV legislatura, Atto del governo n. 26, p.13,16.

<sup>4</sup> Dall’esame della [relazione](#) al Bilancio di previsione 2023 dell’AGCM risultano 250.000 euro per “Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi”, in cui sono previste le spese per la copertura della responsabilità civile, che comprende anche l’attivazione delle coperture assicurative per la responsabilità civile e *Cyber Risk* del personale. Inoltre, per la voce “Spese per risarcimento danni”, destinata ad accogliere le somme conseguenti a eventuali condanne al risarcimento del danno, è stata stimata una somma pari a 20.000 euro.

iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi. A tal fine, è aggiunto il comma 1-bis all'articolo 7-octies del TUF, in cui si prevede che la Consob possa vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete *internet* o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto. Inoltre, è aggiunto il comma 2-quaterdecies all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in cui è stabilito che la Consob può ordinare ai soggetti di cui al comma 2-terdecies la rimozione delle campagne pubblicitarie condotte attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, aventi ad oggetto servizi.

L'articolo 20 inserisce nel T.U.F. un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali. In sintesi, si permette al destinatario della lettera di contestazione di sanzioni di presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, oggetto di valutazione della Consob, all'esito della quale l'Autorità può emettere una decisione con impegni vincolanti. In caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento; sono individuati i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni<sup>5</sup>.

**La RT** evidenzia che l'articolo 18 contiene norme relative alla disciplina del *cooling off* e *cooling in*, ossia delle regole che disciplinano le restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, contribuiscono a rafforzare l'indipendenza delle Autorità, riducendo il rischio di conflitto di interessi e di interferenza dell'industria nelle attività di supervisione.

Nel dettaglio, si interviene, modificando l'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, riducendo, da 2 anni a 1 anno, il periodo di incompatibilità previsto sia nella disciplina del *cooling off* che del *cooling in period* delle Autorità di vigilanza.

---

<sup>5</sup> A tal fine, la disposizione in esame aggiunge alla parte V del testo unico, dopo l'articolo il seguente titolo: «TITOLO II-bis. disposizioni comuni, in cui iscrive l'articolo 196-ter (*Impegni*), laddove il comma 1 dell'articolo prevede che, per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della lettera di contestazione può presentare impegni, tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore può, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione. Il comma 2 prevede che in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, la Consob può esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata. Il comma 3 stabilisce che la Consob può d'ufficio riaprire il procedimento sanzionatorio se: a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione; b) i soggetti interessati contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti. Il comma 4 dispone che la Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo.

Interviene, altresì, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti, di cui alla legge n. 190/2012, come modificata dal decreto legislativo n. 39/2013.

In particolare:

- alla lettera a) chiarisce che tale disciplina si applica anche ai componenti dell'organo collegiale di vertice di un'Autorità amministrativa indipendente;
- alla lettera b) riduce il periodo cui fare riferimento per la verifica della sussistenza di cause di inconferibilità a 1 anno antecedente l'assunzione dell'incarico;
- alla lettera c) rimodula l'inconferibilità in ragione del tipo di incarico svolto in precedenza, pertanto, se l'incarico precedente assume scarsa rilevanza è sufficiente prevedere misure organizzative e di trasparenza post assunzione di incarico presso l'ente pubblico/Autorità amministrativa.

Infine, si interviene sull'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con finalità di coordinamento.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 19, conferma che ivi si attribuisce alla Consob nuovi poteri di contrasto all'attività pubblicitaria avente a oggetto servizi e attività di investimento prestati da soggetti non autorizzati, consentendo così di anticipare la tutela degli investitori a un momento precedente a quello dell'avvenuta adesione alle iniziative di investimento prospettate da operatori finanziari abusivi.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto all'articolo 20 evidenzia che la disposizione introduce specifici poteri in capo alla Consob di emettere decisioni con impegni, mediante l'inserimento nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob, inclusi quelli emessi per violazione della disciplina sugli abusi di mercato.

La possibilità di addivenire a soluzioni negoziali delle vertenze in materia di mercati finanziari condurrebbe a una riduzione del contenzioso.

In particolare, si introduce un nuovo articolo 196-*bis*.1, replicando, con gli opportuni adattamenti, la corrispondente disciplina in materia di impegni già prevista per l'Antitrust dall'articolo 14-*ter* della legge n. 287/1990. Tale disposizione si pone, altresì, in linea con l'articolo 9, paragrafi 4, 7 e 8 del regolamento (UE) 2017/2394 in tema di *consumer protection* (Regolamento CPC).

Precisamente, è riconosciuto alla Consob il potere di emettere una decisione con impegni, definendone il relativo procedimento che ha inizio con la notificazione della lettera di contestazione degli addebiti da parte della Consob. Per converso, al soggetto destinatario della contestazione è riconosciuto un termine di trenta giorni per

presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, la cui gravità delle violazioni e l'idoneità degli impegni assunti sono sottoposti alla valutazione della Consob.

Inoltre, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento. Sono, altresì, definiti i casi in cui è consentita la riapertura, d'ufficio, del procedimento sanzionatorio da parte della Consob. Infine, si rinvia a un provvedimento della Consob per la definizione delle regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione dei suddetti impegni.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sull'articolo 18 essendo ivi previste disposizioni volte a introdurre restrizioni all'uscita del personale o dei membri degli organi direttivi che esercitano attività professionali nel settore regolamentato, aventi pertanto carattere ordinamentale e, comunque, non comportanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

Quanto all'articolo 19, ai sensi del quale è previsto il conferimento alla Consob di specifici poteri di contrasto all'attività pubblicitaria inerente i servizi di investimento da parte di soggetti non autorizzati, e considerato che la RT assicura che all'attuazione dei relativi compiti, che rientrano appieno fra quelli istituzionali, le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe comunque richiesto un supplemento di informazioni.

A tale proposito, va infatti segnalato che, pur non essendo la CONSOB soggetto contemplato nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale (SEC2020), traendo i mezzi necessari al finanziamento delle proprie attività dagli operatori del mercato di riferimento e dalle sanzioni amministrative applicate per la violazione delle norme del T.U.F, tuttavia questa, ai sensi dei commi 12 e 13 dell'articolo 187-*octies* del medesimo T.U.F., si avvale ordinariamente per la propria attività di vigilanza dei reparti speciali del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti dall'organismo agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti della legislazione vigente ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, oltre che con i poteri di polizia giudiziaria che le sono riconosciuti.

Sul punto, andrebbero pertanto richieste rassicurazioni in merito alla possibilità che la citata forza di polizia possa provvedere all'attuazione dei compiti ad essa delegati dall'Organo in attuazione delle nuove disposizioni, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente. Sul punto, si rinvia comunque alle considerazioni relative all'articolo 23.

Quanto all'articolo 20, posto che la disposizione prevede nuovi specifici poteri in capo alla Consob in materia di sanzioni amministrative pecuniarie<sup>6</sup>, non ci sono osservazioni.

### **CAPO III**

#### **MISURE DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA**

#### **Articoli 21** *(Misure in materia di educazione finanziaria)*

L'articolo introduce al comma 1, lettere a)-e) modifiche alla disciplina, di cui alla legge n. 92 del 2019, avente ad oggetto l'insegnamento dell'educazione civica nella scuola, al fine di inserire il riferimento anche all'insegnamento dell'educazione finanziaria e alle disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto-legge n. 237 del 2016. In particolare, alla lettera a), viene modificato il comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 92 del 2019 introducendo tra gli obiettivi dell'insegnamento dell'educazione civica, anche la partecipazione piena e consapevole alla vita economica; alla lettera b) si modifica il comma 2 dell'articolo 1, della legge n. 92 del 2019, per specificare che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare anche il diritto all'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento; le lettere c), d) ed e) modificano l'articolo 3 della medesima legge, avente ad oggetto lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento per l'educazione civica, prevedendosi: l'inserimento (con una nuova lettera *h-bis*) dell'educazione finanziaria tra le tematiche oggetto di insegnamento dell'educazione civica (lettera c); che il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica individuando, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, sia emanato, con specifico riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari (lettera d); l'inserimento dell'educazione finanziaria anche nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (lettera e).

Il comma 2 modifica il comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 che istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria. In particolare: alla lettera a) si precisa che, a decorrere dall'anno 2023, il Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale di attività, in coerenza con il programma di cui al comma 3 e tenuto conto degli accordi di cui al comma 10-*bis*; alla lettera b) dopo il comma 10, è inserito il comma 10-*bis* in cui si stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>6</sup> Nel 2021 l'ammontare complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla CONSOB è risultato pari a circa 8 milioni di euro. In ragione della scarsa offensività e pericolosità delle condotte sanzionate, tre procedimenti si sono conclusi con l'adozione di sole misure alternative alle sanzioni amministrative pecuniarie. Cfr. CONSOB, Relazione Annuale 2022, pagina 64.

**La RT**, conferma sull'articolo 21 che la disposizione inserisce tra i principi, le competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica anche l'educazione finanziaria.

A tal fine, vengono previste specifiche modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, avente a oggetto l'insegnamento scolastico dell'educazione civica. Tali modifiche riprendono quelle contenute in alcuni disegni di legge in esame al Senato (Atti Senato n. 155, n. 158, n. 288, n. 363 e n. 421), integrandole con riferimento al ruolo del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

In particolare, il comma 1: alla lettera *a*) prevede che l'insegnamento dell'educazione civica sia diretto anche a promuovere la partecipazione piena e consapevole dei cittadini nella vita economica della comunità; alla lettera *b*) inserisce l'educazione finanziaria, con particolare riferimento alla finanza personale, al risparmio e all'investimento, nell'ambito delle conoscenze che l'educazione civica contribuisce ad arricchire; alla lettera *c*) prevede che le linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, siano adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, con particolare riferimento all'educazione finanziaria, d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari e finanziari, al fine di garantire un ampio coinvolgimento degli operatori negli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento connessi all'educazione finanziaria; alla lettera *d*) inserisce specificamente l'educazione finanziaria all'interno delle tematiche oggetto di obiettivi specifici di apprendimento individuati dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica; alla lettera *e*), infine, prevede che l'educazione finanziaria sia promossa nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica attraverso azioni finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

Il comma 2 modifica l'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio*". E precisamente, aggiunge un periodo in fine al comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, in considerazione della necessità di adottare la programmazione triennale delle attività del Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 con provvedimenti rapidi e procedure snelle e, pertanto, prevede che, a decorrere dal 2023, il Comitato approvi un piano triennale di attività in coerenza con la "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" e tenuto conto degli specifici accordi che il Ministero dell'istruzione e del merito può sottoscrivere con la Banca d'Italia e la Consob per la promozione della cultura dell'educazione finanziaria (nuovo comma 10-*bis*, inserito all'articolo 24-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività connesse alla promozione dell'educazione

finanziaria sono svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, con specifico riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, dal momento che le disposizioni ivi previste prefigurano il diritto all'educazione finanziaria e lo svolgimento di specifiche attività e moduli didattici per il relativo insegnamento, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena esperibilità delle suddette attività potendo le istituzioni scolastiche avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente. In particolare, andrebbe valutata la necessità di svolgere attività formativa per il personale docente che d'ora in poi dovrà nell'ambito dell'educazione civica trattare anche l'educazione finanziaria, con particolare riguardo alla finanza personale, al risparmio e all'investimento. In tal senso, andrebbero stimati i relativi oneri e indicate le risorse rimodulabili disponibili in bilancio con cui farvi fronte senza pregiudizio per le altre spese previste a legislazione vigente.

A tale proposito si ricorda che in occasione dell'approvazione della legge n. 92 del 2019, l'articolo 6 ha destinato una quota del fondo per la formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica<sup>7</sup>.

## CAPO IV

### MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO DESTINATO

#### Articolo 22

#### *(Misure per rafforzare l'operatività del Patrimonio Destinato)*

L'articolo amplia l'operatività del "Patrimonio Destinato" istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. DL "Rilancio"). Le norme in commento prevedono che: al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile. Inoltre è stabilito che limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, sia consentito l'accesso agli interventi di Patrimonio Destinato anche alle società che sono sottoposte a indagini per reati da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi del decreto

---

<sup>7</sup> La RT in tal caso affermava che si trattava del 10% delle disponibilità complessive del fondo e che il fondo non era gravato da obbligazioni giuridiche pregresse, pertanto il legislatore poteva ben predeterminare, oltretutto per una minima quota parte, a quale specifica formazione dovevano essere destinate le risorse. Aggiungeva che: "La predetta formazione riguarda il docente coordinatore individuato in ciascuna classe attiva nelle scuole del primo e del secondo ciclo. Complessivamente, si tratta di 328.035 docenti. La somma disponibile corrisponde a circa 12 euro per docente, si ritiene pertanto più che sufficiente per la predisposizione e diffusione di materiali informativi e di lezioni *on-line*." Cfr. Senato della Repubblica, XVIII Legislatura, Atto Senato n. 1264, 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio), Comunicazione nella Seduta n. 186 del 24 luglio 2019, [Ragioneria generale dello Stato](#) - Relazione tecnica

legislativo n. 231 del 2001, fermo restando il divieto di accesso – invece - per gli enti condannati o sottoposti a sanzione su richiesta.

A tali fini, si modifica l'articolo 27 del decreto legge 34/2020 prevedendosi: alla lettera a) al comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente un periodo in cui si prevede che le società risultanti da fusioni o scissioni possono soddisfare i requisiti di cui al primo periodo anche sulla base di uno o più bilanci *pro forma*, certificati da un revisore contabile»; alla lettera b) dopo il comma 4-*quater* è inserito il comma 4-*quinqies*, in cui si stabilisce che limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, si applicano solo alle società nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

**La RT** riferisce che il comma 1, alla lettera a), integra il disposto normativo di cui al comma 4-*quater* prevedendo che, al fine di beneficiare degli interventi a condizioni di mercato del Patrimonio Rilancio, nella forma di operazioni sul mercato primario, tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, le società risultanti da fusioni o scissioni possano utilizzare anche uno o più bilanci pro-forma, certificati da un revisore contabile.

Il comma 1 alla lettera b), introduce il comma 4-*quinqies* il quale prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), del Decreto attuativo si applicano solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato.

Ne consegue che, con esclusivo riferimento all'operatività a mercato del Patrimonio Rilancio, la disposizione:

- alla lettera a) da un lato, mantiene impregiudicato il divieto di presentare domanda e mantenere l'intervento per le imprese che, seppur in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal Decreto attuativo, siano condannate o sanzionate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, con provvedimenti anche non passati in giudicato;
- alla lettera b), dall'altro lato, consente, anche in ragione dell'approfondita istruttoria che viene svolta sui soggetti che richiedono l'intervento, di presentare domanda alle società che, pur essendo nelle condizioni e in possesso degli altri requisiti, non possano farlo a fronte della sola pendenza di indagini preliminari. Tali indagini potrebbero concludersi con l'archiviazione e senza rinvio a giudizio e, quindi, in assenza di un provvedimento di condanna.

Certifica che all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, comunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, i cui effetti appaiono iscriversi appieno in quelli già previsti dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

#### **Articolo 23** *(Disposizioni finanziarie)*

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 stabilisce che salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** evidenzia al comma 1 che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, relativo alla dematerializzazione delle quote di PMI- S.r.l., stimati in una perdita di gettito prevista di 3,3 milioni di euro su base annua, si provvede mediante corrispondente dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il comma 2, fermo restando quanto previsto dal comma 1, reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che la disposizione pone specificamente a compensazione degli oneri previsti dall'articolo 3 a decorrere dal 2023 la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, a tal fine disponendo del definanziamento degli accantonamenti riferibili al dicastero dell'economia e delle finanze, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere di tali stanziamenti.

Si segnala inoltre che il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 2, rinviando alle singole disposizioni contenute nel disegno di legge, posto che ivi è riportata una clausola di invarianza per cui è previsto che alle attività si provvederà avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie

già disponibili a legislazione vigente, va nuovamente ribadito che il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme prevedono simili clausole, le stesse debbano accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano realmente idonei a comprovarne la piena sostenibilità. In caso, contrario, risolvendosi in mere affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come di recente osservato dalla Corte dei Conti<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> L'Organo di controllo ha da ultimo rilevato che *“nonostante stringenti vincoli (normativi ndr), continua a registrarsi la persistenza, anche nel periodo considerato, di una legislazione corredata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche e riferite anche a spese obbligatorie. Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti che possono presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni trimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme in futuro maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste. In tal caso si determinerebbe però una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra. Si ricorda che una variante della fattispecie in discorso è costituita dal verificarsi di casi di copertura finanziaria esplicita su stanziamenti di bilancio in essere, nel presupposto della sussistenza di fondi disponibili. Oltre al fatto di trattarsi di copertura non ammessa, si osserva che non sempre, infatti, la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste, di fatto, come evidenziato, ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questi ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo, si altera l'ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio. Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l'esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis, sentenza n. 70 del 2012)”. Cfr. Corte dei Conti, SS.RR., Del. 6 aprile 2023, Relazione trimestrale sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, III trimestrale 2022, pagina 3-5.*

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2023

[Nota di lettura n. 45](#)

**A.S. 660:** “Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”

"

[Nota di lettura n. 44](#)

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (**Atto del Governo n. 38**)

"

[Nota di lettura n. 46](#)

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (**Atto del Governo n. 40**)

Mag 2023

[Nota di lettura n. 47](#)

**A.S. 571:** “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure”

"

[Nota di lettura n. 48](#)

**A.S. 614:** “Istituzione del Museo della Shoah in Roma”

"

[Nota di lettura n. 49](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (**Atto del Governo n. 41**)

"

[Nota di lettura n. 50](#)

Regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (**Atto del Governo n. 43**)

"

[Nota di lettura n. 52](#)

**A.S. 615:** "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"

"

[Nota di lettura n. 53](#)

**A.S. 685:** "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"

"

[Nota di lettura n. 54](#)

**A.S. 714:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

"

[Nota di lettura n. 55](#)

**A.S. 705:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

"

[Nota breve n. 4](#)

Le previsioni economiche di primavera 2023 della Commissione europea